



Due attese riforme: il ridimensionamento dell'azione di restituzione a tutela dei legittimari e le nuove modalità di trascrizione degli acquisti *mortis causa*



Andrea Maria Garofalo

Prof. ass. dell'Università di Trento

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'azione di restituzione a tutela del legittimario pretermesso o leso. – 3. La portata della riforma. – 4. L'azione di riduzione come impugnativa negoziale con effetti restitutori reali. – 5. Su alcune nuove (e vecchie) questioni. – 6. La “nuova” trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità e dell'acquisto dell'eredità *ex art.* 485 c.c. – 7. Scopi diretti ed effetti indiretti del nuovo art. 2648, comma 3, c.c. – 8. Conclusione.

1. Introduzione

La recente l. 182/2025, c.d. di semplificazione, è intervenuta su due istituti privatistici connotati da un elevato grado di tecnicismo, rispetto ai quali da tempo si attendeva una riforma: per un verso, sulle modalità di trascrizione dell'accettazione di eredità (art. 41); per un altro verso, sull'abrogazione (o, più esattamente, sulla compressione) dell'azione di restituzione a tutela dei legittimari (art. 44).

I due interventi confermano un *trend*. Da un lato, nelle materie tecniche il legislatore privatistico non interviene in modo ampio e sistematico sulla trama del codice, ma procede per ritagli (a differenza di quanto accade nelle materie dal contenuto più immediatamente “politico”, che evidentemente occupano una posizione più elevata nell'agenda legislativa). Dall'altro lato, il vero – e forse l'unico – motore delle riforme nel diritto privato “tecnico” è il ceto notarile e, a tutto concedere, quello creditizio (per meglio dire, bancario), alle cui esigenze e alle cui pressioni il legislatore ha oggi dato risposta.

Al di là di considerazioni più sociologiche che giuridiche, i due interventi semplificano davvero; e lo fanno, per lo più, in modo condivisibile, come cercheremo di mostrare nelle pagine che seguono.

Il contributo sarà diviso in due parti: dapprima ci occuperemo delle sorti dell'azione di restituzione (§§ 2-5); successivamente della “nuova” trascrizione dell'acquisto dell'eredità (§§ 6-7).

2. L'azione di restituzione a tutela del legittimario pretermesso o lesa

Per comprendere adeguatamente la riforma dell'azione di restituzione¹ occorre, in primo luogo, delineare l'assetto normativo su cui il legislatore è intervenuto.

A) La prima stagione (sino al 2005).

Il sistema di tutela del legittimario vigente sino al 2005 era, nell'interpretazione dominante (quella dovuta soprattutto a Luigi Mengoni), particolarmente protettivo: e ciò era in particolare assicurato dalla natura per lo più “reale” del meccanismo di tutela.

Il legittimario, vittorioso in riduzione contro un donatario, poteva recuperare il bene “in natura” dal donatario stesso per mezzo di un'azione (ritenuta personale) di restituzione. Non solo: ove il donatario avesse posto in essere atti “costitutivi” (di costituzione di pesi o garanzie sul bene), il legittimario avrebbe recuperato il bene privo degli eventuali pesi e delle eventuali garanzie; inoltre, in ipotesi di atti “traslativi” (di alienazione del bene), il legittimario avrebbe potuto rivolgersi al terzo acquirente per ottenere, tramite un'azione (questa volta reale), la restituzione del bene.

Questa facoltà, disciplinata dagli artt. 561 e 563 c.c. nel loro originario tenore, incontrava, per vero, due limiti: anzitutto, l'avvenuta escussione del patrimonio del donatario;

¹ Già commentata, ad oggi, da: AMADIO, *La riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile: prima lettura*, in *CNN Notizie*, 12 gennaio 2026; ID., *Sulla riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile*, in corso di pubblicazione in *Foro it.*; A.M. GAROFALO, *La “liberalizzazione” della circolazione dei beni di provenienza liberale: cenni sul sistema di protezione della legittima dopo la l. 182/2025*, sempre in corso di pubblicazione in *Foro it.*; DELLE MONACHE, *La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2026, 47 ss.; FRANCO, *La nuova disciplina della circolazione degli immobili con provenienza donativa*, in *Immobili & proprietà*, 2026, 93 ss.; CHIANALE, *Le nuove regole sulla circolazione dei beni oggetto di donazione*, in *dirittobancario.it*, 18 dicembre 2025; ID., *Acquisti ereditari e riduzione delle donazioni: le nuove regole sulla trascrizione*, in *NLCC*, 2026, 17 ss.; SICCHIERO, *La riforma della tutela dei legittimari nella circolazione delle donazioni del defunto*, in *Il quotidiano giuridico*, 3 novembre 2025; C. ROMANO, *Una nuova stagione della tutela dei legittimari: la riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa*, in *Notariato*, 2026, 5 ss.; CARNEVALI, *Riduzione della donazione lesiva della legittima e aventi causa dal donatario: una riforma attesa da tempo*, in *Contratti*, 2026, 5 s.; IACCARINO, *Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della l. 182/2025*, Studio CNN n. 06-2026/C. Sul disegno di legge n. 1184, poi tradottosi nella riforma, v. G. PERLINGIERI, *Audizione sul disegno di legge n. 1184, in tema di circolazione delle proprietà donate*, in *Dir. succ. fam.*, 2025, 339 ss.; TANZILLO, *Osservazioni sulla recente proposta di riforma dell'azione di restituzione* in *Rass. dir. civ.*, 2024, 727 ss.

in secondo luogo, la facoltà del terzo avente causa di liberarsi dell'obbligo di restituzione pagando l'equivalente in denaro. Secondo la tesi mengoniana, al legittimario non poteva invece essere opposto l'usucapione del bene da parte del terzo avente causa²; parimenti, nel caso (frequente) di simulazione relativa della donazione, il terzo in buona fede non poteva opporre al legittimario il disposto dell'art. 1415, comma 1, c.c.³.

Un ulteriore limite era semmai da individuarsi nell'operatività delle norme in tema di trascrizione: l'art. 2652 n. 8 c.c. (per i mobili registrati: l'art. 2690, n. 5, c.c.) stabiliva che, ove la trascrizione della domanda di riduzione fosse stata eseguita dieci anni dopo l'apertura della successione, la sentenza non avrebbe pregiudicato i terzi acquirenti a titolo oneroso in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda.

B) La stagione dell'opposizione alla donazione (2005-2025).

Una prima spallata alla piena (o quasi) "realità" della tutela del legittimario era stata assestata nel 2005, con l'introduzione – ad opera del d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005 – dell'istituto dell'opposizione alla donazione, in virtù del quale, in sostanza, il decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione rendeva la riduzione inopponibile ai terzi, salva per l'appunto la trascrizione di un atto di opposizione alla donazione stessa⁴. Spallata resa ancor più forte da una recente interpretazione, per vero assai discutibile, della Suprema Corte, secondo cui il *dies a quo* andava collocato nel giorno dell'avvenuta trascrizione, anche se precedente all'entrata in vigore della riforma e benché fino a quel momento ovviamente non si desse la possibilità di un atto di opposizione⁵.

C) La stagione attuale (dal 2025)⁶.

Dopo numerose ipotesi di riforma non andate in porto⁷, con la legge "di semplificazione" n. 182/2025, e in particolare con il suo art. 44, si è previsto che la riduzione non pre-

² MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, 281 s. e 323. La norma di legge consentiva invece al terzo avente causa di beni mobili di opporre l'art. 1153 c.c. in caso di acquisto di buona fede, con tutte le difficoltà che portava con sé l'adattamento del concetto di buona fede allo specifico ambito in esame (tale requisito, come vedremo, è oggi venuto meno).

³ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 313.

⁴ Di un problematico funzionamento dell'opposizione alla donazione, con la conseguenza di una sostanziale vanificazione della tutela del legittimario, ha parlato CONSOLO, *La tutela del (futuro) legittimario a fronte di donazioni (ancora solo potenzialmente) lesive proprio non funziona: l'opposizione ex art. 563, 4° comma, c.c. alla deludente prova del processo*, in *Giur. it.*, 2020, 1122.

⁵ Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, in *Foro it.*, 2022, I, c. 2126. In critica v. AMADIO, *Simulazione, liberalità non donative e tutela del legittimario*, Studio CNN n. 137-2022/C.

⁶ L'art. 44, comma 2, l. 182/2025, prevede un complesso regime transitorio, rispetto al quale ci si limita qui a rinviare – oltre che alla lettura della disposizione – ai commenti di CHIANALE, *Le nuove regole*, cit.; Id., *Acquisti ereditari*, cit., 23 s.; IACCARINO, *Profili sistematici*, cit.; FRANCO, *La nuova disciplina*, cit., 103.

⁷ V. ad esempio DELLE MONACHE, *La legittima come diritto di credito nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, 37 ss., in relazione a un'ipotesi di riforma più ampia, che mira a trasformare integralmente in diritto di credito la tutela dei legittimari. In

giudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili e i mobili donati, salvo che la relativa domanda non sia trascritta prima della trascrizione dell'acquisto del terzo, ai sensi del nuovo art. 2652 n. 1 c.c., cui rimanda per i mobili registrati l'art. 2690, n. 1, c.c. (art. 563 c.c., nuovo testo). In tal caso è il donatario a dover compensare in denaro i legittimari, nei limiti di quanto necessario per integrare la loro quota di riserva; in ipotesi di insolvenza del donatario, il suo avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio che ha conseguito (art. 563 c.c., nuovo testo). Altrettanto importante è la previsione secondo cui restano fermi i pesi e le garanzie, anche ipotecarie, di cui il donatario ha gravato i beni (immobili e mobili) donati, sempre salve le disposizioni in tema di pubblicità della domanda di riduzione (art. 561 c.c., nuovo testo).

Nella sostanza, il donatario è tenuto a restituire il bene donato al legittimario vittorioso in riduzione; tuttavia, qualsiasi atto dispositivo di tale bene che ha posto in essere resta opponibile al legittimario, che vede convertita la sua tutela reale in un diritto di credito da azionare contro il donatario (e, in caso di acquisto a titolo gratuito da parte di un terzo, contro lo stesso terzo, nei limiti del vantaggio che questi abbia conseguito). I limiti sono soltanto quelli derivanti dall'avvenuta trascrizione dell'azione di riduzione, necessariamente dopo la morte del donante e prima della trascrizione dell'acquisto da parte del terzo (la cui buona o mala fede non è, a tal riguardo, rilevante).

3. La portata della riforma

La *ratio* della riforma è, evidentemente, quella di rendere più sicura la circolazione dei beni di provenienza liberale: ed è stata questa la preoccupazione che ha guidato il legislatore. Il quale, anzi, ha sostanzialmente tenuto conto soltanto di questo profilo, senza voler trasformare integralmente il volto della tutela dei legittimari.

A fronte di questo, non appare inutile chiedersi quale sia la vera portata della riforma: infatti, come subito passiamo a vedere, l'abrogazione dell'azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario rappresenta un passaggio di grande importanza, ma probabilmente di minor rilievo rispetto a quanto l'enfasi del primo momento potrebbe indurre a credere.

A) La limitata ricorrenza, prima della riforma, dell'azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.

Anzitutto, occorre evidenziare che l'azione di restituzione in caso di acquisti di provenienza donativa costituiva, nella prassi, un fenomeno alquanto raro⁸: nei commentari si rinvenivano solo una manciata di sentenze sul punto.

A ciò si potrebbe obiettare che l'importanza pratica di una norma non va, probabilmente, valutata in ragione della frequenza della sua applicazione giudiziale – altrimenti

dottrina, un'ampia indagine relativamente ai problemi posti dai beni di provenienza liberale si può leggere in VERDICCHIO, *La circolazione dei beni di provenienza donativa*, Napoli, 2012.

⁸ Cfr. AMADIO, *La riforma*, cit.

ti una norma centrale come quella penale sull'omicidio finirebbe paradossalmente per assumere un rilievo modesto –; occorrerebbe valorizzare, piuttosto, altri criteri, come l'effetto compulsorio o dissuasivo di certi comportamenti. La replica, tuttavia, coglie solo parzialmente nel segno: il fatto è che, già in astratto, era davvero difficile che si arrivasse ad avvalersi dell'azione di restituzione. Da un lato la legge richiedeva, per il suo esperimento, la previa e infruttuosa escussione del donatario, ferma comunque la facoltà del terzo avente causa del donatario di evitare la restituzione “pagando l'equivalente in denaro”⁹; dall'altro, la durata e i costi dei processi in ambito successorio rendevano quanto meno improbabile che, dopo svariati anni di giudizio sull'azione di riduzione, si addivenisse a una inutile escussione del donatario, con conseguente esperibilità dell'azione di restituzione contro il terzo avente causa del donatario¹⁰.

Se nessuno avesse mai rilevato l'instabilità degli acquisti di beni di provenienza liberale, probabilmente la ridottissima frequenza statistica di queste azioni avrebbe indotto il mercato a trascurare questo problema, reputandolo di scarsa consistenza sul piano pratico. Tuttavia, proprio questa instabilità è stata enfatizzata dalla prassi degli istituti di credito, restii ad accettare garanzie ipotecarie su beni di provenienza liberale (anche quando il finanziamento era destinato a consentirne l'acquisto da parte di terzi), per il timore che il vittorioso esperimento dell'azione di restituzione travolgesse l'ipoteca iscritta.

Ne era derivata la sostanziale incommerciabilità dei beni di provenienza donativa, alla quale si era tentato di ovviare mediante la diffusione di polizze assicurative volte a rendere più sicuro l'acquisto¹¹: polizze che incontravano il favore degli istituti assicurativi, proprio in ragione della limitata consistenza attuariale del rischio coperto, ma che, in futuro (vale a dire, una volta cessato il regime transitorio previsto dalla riforma in commento), diverranno del tutto inutili.

B) I confini della tutela dei legittimari in natura e per equivalente prima e dopo la riforma.

B.1) Occorre inoltre considerare che l'abrogazione dell'azione di restituzione è irrilevante con riferimento alla mole (numericamente maggioritaria) di donazioni indirette, rispetto alle quali l'azione era già in passato inoperante.

⁹ Il che di per sé limitava la piena e perfetta realtà dell'azione di restituzione (si trattava, secondo MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, 317, di una “anomalia della fattispecie”; proprio tale elemento era stato di recente valorizzato da AMADIO, *Azione di riduzione e proprietà del legittimario (sul c.d. principio della legittima in natura)*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 678 ss., per rivisitare il sistema di tutela del legittimario).

¹⁰ Era, del resto, dibattuto se fosse stato necessario, per chiedere la restituzione, attendere il formarsi del giudicato sull'azione di riduzione oppure se fosse stato possibile agire in restituzione anche prima (per lo meno nello stesso giudizio di riduzione, per mezzo di un cumulo condizionale di domande): sul punto v. di recente BARONE, *Contributo allo studio della tutela giurisdizionale dei diritti riservati ai legittimari*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 106 s.

¹¹ Cfr. ONNIS CUGIA, *Le polizze assicurative “Donazione Sicura”*, in *Federnotizie*, 13 giugno 2025.

La migliore dottrina¹², seguita dalla giurisprudenza¹³, aveva infatti evidenziato come il sistema di tutela reale dei legittimari fosse frutto di un'opzione ricostruttiva dottrinale inapplicabile alle liberalità non donative, per il quale occorreva strutturare diversamente gli strumenti di protezione. In casi del genere, infatti, l'idea di un'azione (di riduzione) volta a rendere inopponibile al legittimario l'acquisto del donatario – idea a cui poi si agganciava la realtà dell'azione di restituzione contro i terzi aventi causa – mostrava di per sé i suoi limiti: nelle liberalità non donative, infatti, il donatario non acquista direttamente dal donante (e nemmeno si può immaginare che il bene donato “torni” nel patrimonio del donante, di cui non ha mai fatto parte o, comunque, da cui non è uscito a titolo derivativo¹⁴).

Di qui la tesi di una legittima “in natura”, tutelata dal sorgere di un diritto di credito nei confronti del donatario, con piena salvezza dei terzi: tesi perfettamente fondata dal punto di vista sistematico, oltre che funzionalmente corretta, stante (almeno in certi casi) la difficoltà per i terzi di riconoscere l'esistenza di una donazione indiretta nell'ambito della catena degli acquisti.

B.2) A ciò va altresì aggiunto che l'abrogazione dell'azione di restituzione non ha avuto il peso sistematico con cui è stata da taluno salutata anche perché non ha affatto convertito la tutela della legittima in un diritto di credito.

Quando si sostiene che la legittima, da reale che era, è divenuta obbligatoria, non si vuol dire che essa non consenta mai il recupero del bene oggetto di donazione (ossia, che abbia smesso di essere un rimedio “in natura”), ma piuttosto che l'effetto dell'azione di riduzione non si spiega nei confronti dei terzi, che fanno salvo il loro acquisto (un'inopponibilità simile a quella propria dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento)¹⁵.

Il donatario, infatti, resta tenuto a restituire il bene: nei suoi confronti la legittima, in caso di donazioni dirette, non è tutelata “per equivalente”, ma ancora oggi “in natura”. Ovviamente ciò aumenta, di molto, il livello di protezione del legittimario, che può

¹² V. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima «per equivalente»*), in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 683 ss.

¹³ Così Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, in *NGCC*, 2010, I, 1238 ss., ove può leggersi anche la nota di TODESCHINI PREMUDA, *Liberalità atipiche ed azione di riduzione: dalla legittima in natura alla legittima come diritto di credito*. In senso contrario Cass., 11 febbraio 2022, n. 4523, cit., immediatamente però smentita da Cass., 2 dicembre 2022, n. 35461, in *dejure*.

¹⁴ Così è nell'intestazione di bene altrui; così è nell'ipotesi in cui lo si lasci usucapire (magari a valle di una donazione nulla per carenza di forma, la quale può venire convertita ex art. 1424 c.c. in un negozio configurativo). E l'affermazione non è smentita dall'ipotesi di *negotium mixtum cum donatione*, in cui l'intento liberale resta affidato a un negozio configurativo esterno, mentre l'atto di trasferimento ha una causa integralmente onerosa. Sicché, quantunque vi sia in effetti un trasferimento derivativo del bene (che era del “donante”), ciò rileva a fini diversi e non per il trattamento della liberalità non donativa. Sul negozio configurativo nelle liberalità non donative cfr. CAREDDA, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, 226 ss., e MAGLIUOLO, *L'acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela*, in *Notariato*, 2002, 93 ss.

¹⁵ V. CHIANALE, *Le nuove regole*, cit.

contare sul recupero del bene (spesso più vantaggioso) e non solo su un diritto di credito (secondo i lineamenti, invece, del sistema tedesco del *Pflichtteilsergänzungsanspruch* e finanche del *Pflichtteilsanspruch*¹⁶).

Si evidenzia qui, ancor oggi, la divaricazione rispetto alle liberalità non donative, ove l'impossibilità logica di ammettere una dichiarazione di inefficacia dell'acquisto di un bene volta a riportarlo (pur nei soli confronti del legittimario) nel patrimonio del *de cuius* impone di ricostruire il sistema di tutela attorno a un diritto di credito a un equivalente. Divaricazione strutturalmente imposta e funzionalmente non irragionevole, stante le differenze – immediatamente percepibili anche dal laico – tra donazioni dirette e indirette.

C) Azione di restituzione e azione di riduzione contro disposizioni testamentarie lesive.

A quanto si è detto va aggiunto che l'azione di restituzione non è del tutto scomparsa dal nostro sistema: essa è sopravvissuta nell'ambito degli acquisti di beni di provenienza testamentaria.

Precisamente, mentre nel regime previgente l'art. 2652 n. 8 c.c. stabiliva che la trascrizione dell'azione di riduzione contro (donazioni e) disposizioni testamentarie dopo dieci anni dall'apertura della successione non pregiudicava i terzi acquirenti a titolo oneroso in base a un atto trascritto e iscritto prima della trascrizione della domanda, oggi lo stesso articolo, pur riducendo il tempo richiesto da dieci a tre anni e pur non riferendosi più alle donazioni, conferma il trattamento giuridico per le riduzioni chieste contro disposizioni testamentarie (tant'è vero che la prima parte dell'art. 561 c.c. è rimasta inalterata rispetto al passato, anche in quella imprecisione linguistica derivante dal riferimento ai soli legatari e non anche agli eredi¹⁷¹⁸).

Verrebbe da chiedersi perché, di fronte all'impeto riformista, sia riuscita a salvarsi (pur temporalmente compressa¹⁹) la restituzione nel caso di acquisti di provenienza testamentaria²⁰.

¹⁶ V. LANGE, *Erbrecht*³, München, 2022, 860 ss. e 902 ss.

¹⁷ È vero che rispetto all'erede – salvo il caso di *institutio ex re certa* – l'azione del legittimario non è diretta verso beni in concreto, ma verso una quota (così MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 235). Ciò non toglie che il legislatore può ritenere comunque opponibili al legittimario gli atti di alienazione posti in essere dall'erede istituito (lesivamente), come effettivamente avviene (basti considerare, a tal riguardo, il disposto dell'art. 2652 n. 8 c.c.).

¹⁸ Deve ritenersi che, in caso di beni mobili non registrati, continui a operare – a salvezza dell'acquisto dei terzi – l'art. 1153 c.c.

¹⁹ Da notare che il terzo acquirente non ha oggi nemmeno la facoltà, prevista dall'originario art. 563 c.c. per il caso di acquisti dal donatario "ridotto", di liberarsi pagando l'equivalente in natura del bene (né, *a fortiori*, vede il suo dovere restitutorio subordinato alla preventiva escussione del suo avente causa). Questo trattamento deteriore rispetto al passato, probabilmente non consapevolmente voluto dal legislatore, richiederebbe un intervento normativo correttivo. Sul punto v. anche oltre, § 5, lett. F) e G).

²⁰ Ritene irragionevole la disparità di trattamento G. PERLINGIERI, *Audizione*, cit., 341.

Le ipotesi sono molte: ad esempio, si potrebbe addurre che, in caso di testamento, i terzi sono in grado di verificare se i legittimari sono stati soddisfatti e, comunque, può essere richiesta loro una dichiarazione di rinuncia all'azione di restituzione (che non subisce i limiti e non fa sorgere le stesse perplessità di una rinuncia posta in essere *vivo patre*). In senso contrario, tuttavia, potrebbe evidenziarsi che una simile immediata evidenza per i terzi non vi è sempre e che la necessità di un'intesa con i legittimari riproduce, in caso di disaccordo, i noti problemi di incommerciabilità dei beni (qui, di provenienza testamentaria), seppur evidentemente oggi limitati nel tempo.

Per un altro verso, si potrebbe ritenere che l'esperibilità dell'azione di restituzione – seppur solo per un termine ristretto, pari a tre anni, in caso di acquisti a titolo oneroso – sia volta a escludere che il legittimario, non appena venuto a conoscenza del testamento, debba affrettarsi a impugnarlo per evitare la fuoriuscita di beni dal patrimonio lasciato dal *de cuius*. In replica, tuttavia, occorrerebbe segnalare che un'identica necessità (di immediata impugnazione) si porrebbe per le donazioni, nel caso in cui il donatario non avesse ancora alienato il bene a terzi al momento del decesso del donante.

Forse ci si deve accontentare di ammettere che l'azione di restituzione è rimasta, pur compressa, in ipotesi di acquisti di beni di provenienza testamentaria per un verso per le ragioni predette, viste nel loro concorso, e per un altro verso per la minore enfasi che il problema ha rivestito negli anni scorsi, specialmente in virtù di una minore preoccupazione, da parte degli istituti di credito, nel finanziare con mutui ipotecari i beni aventi una simile provenienza²¹.

4. L'azione di riduzione come impugnativa negoziale con effetti restitutori reali

Al di là degli effetti pratici della riforma degli artt. 561 e 563 c.c. – meno incisivi, come si è visto, di quanto si potrebbe essere indotti a ritenere in un primo momento, ma nondimeno tutt'altro che trascurabili – la novella costituisce l'occasione per una rilettura dell'azione di riduzione e della sua qualificazione dogmatica.

A) Il dibattito tradizionale e i suoi limiti.

Il nodo teorico intorno alla qualificazione dell'azione di riduzione ha radici profonde nel dibattito dottrinale²²: che qui, per ragioni di spazio, si deve ridurre – per quanto

²¹ Peraltro, dal punto di vista pratico le vendite di beni da parte degli eredi testamentari sono spesso ostacolate dalla giurisprudenza in tema di alienazione della "quotina" (v. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068, in *Giur. it.*, 2016, 1081).

²² Di recente v. CHIZZINI, *Sulla discussa natura dell'azione di riduzione ereditaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, 25 ss.; BARONE, *Contributo*, cit., 96 ss.

semplisticamente – a quello tra Ferri, da un lato, e Mengoni, dall'altro. Per il primo²³, il legittimario non vanterebbe un diritto su una quota di eredità in senso proprio (*pars hereditatis*): la riduzione sarebbe strumento di recupero di una *pars bonorum*, operando peraltro quale azione di accertamento. Per Mengoni²⁴, invece, l'azione di riduzione rappresenterebbe come impugnativa negoziale: essa renderebbe inopponibili al legittimario (e a lui solo) le disposizioni testamentarie lesive e le donazioni eccedenti la disponibile, consentendo così il recupero dei beni nel patrimonio del *de cuius*, dal quale il legittimario acquisterebbe per via ereditaria la sua quota.

La tesi di Mengoni, che ha nettamente prevalso in dottrina, ha una sua indubbia coerenza sistematica: assicura l'omogeneità di regime tra riduzione di disposizioni testamentarie e riduzione di donazioni, e giustifica – almeno nelle intenzioni – l'esperibilità di un'azione reale contro i terzi subacquirenti. Tuttavia essa presenta una tensione logica difficile da dissimulare. Se la donazione è resa soltanto inopponibile al legittimario, essa rimane valida ed efficace *erga omnes*: il donatario e i suoi aventi causa sono proprietari a pieno titolo nei confronti di chiunque, tranne che nei confronti del legittimario. Ma allora come può il legittimario acquistare *erga omnes*, per via ereditaria, beni che continuano ad appartenere *erga omnes* a un terzo? L'inopponibilità, categoria tipicamente relativa, non riesce a fondare un acquisto reale e universale²⁵. Il meccanismo rischia di incepparsi: vi è un titolo d'acquisto che dovrebbe operare *erga omnes*, ma la sua premessa concettuale – l'inopponibilità – è per definizione relativa.

Il confronto con la revocatoria ordinaria e con la collazione è illuminante e ben fa comprendere che, dove apparentemente opera un'azione volta a far dichiarare relativamente inefficace un negozio, in realtà viene dichiarato inopponibile a un titolo di appropriazione un ulteriore titolo²⁶. Più precisamente, in entrambe le ipotesi il linguaggio dell'inefficacia relativa del negozio coglie soprattutto il lato negativo del fenomeno, ma non esaurisce il problema, perché non chiarisce quale sia il titolo positivo che consente l'appropriazione del bene o del suo valore.

Nella revocatoria, in particolare, si suole sostenere che l'atto sia inefficace nei confronti del creditore precedente: tuttavia, la dottrina più recente ha meglio ricostruito il fenomeno sottolineando che il creditore precedente acquista la legittimazione straordinaria di compiere un atto di esecuzione forzata su un bene formalmente altrui, partecipando alla distribuzione del ricavato della vendita. Analogamente, nella collazione il coerede – almeno secondo la tesi più condivisibile – prende parte a una divisione che

²³ FERRI, *Dei legittimari. Artt. 536-564*², in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, 7 ss., 151 ss. e 248.

²⁴ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 230 s.

²⁵ Un discorso non dissimile è svolto, seppur con riferimento all'inopponibilità "debole" della collazione, da AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, Napoli, 2025, 171 ss. e 179 ss.

²⁶ Anche qui, così come per la più condivisibile ricostruzione dell'azione revocatoria e della collazione (di cui subito si dirà nel testo), si rinvia alla lettura di AMADIO, *Divisione ereditaria*, cit., 179 ss.

investe anche beni usciti dal patrimonio del *de cuius*, sempre in forza di un'analogha legittimazione straordinaria (a dividere beni altrui).

In entrambe le ipotesi, parlare di "inefficacia relativa del negozio" cattura l'aspetto negativo, ma tace su quello positivo, che ha a che fare con il titolo di appropriazione. Riportate queste considerazioni alla riduzione delle donazioni, che nella tesi dominante fonderebbe un'inopponibilità "forte" (con acquisto del bene al patrimonio del *de cuius*), ci si accorge che il titolo di appropriazione altro non dovrebbe essere che la proprietà del *de cuius*, di cui il legittimario sarebbe erede. Proprietà che, allora, dovrebbe dirsi recuperata già dal *de cuius* in via assoluta (*erga omnes*) o almeno nei confronti di tutti gli eredi (e non del solo legittimario): il che però contraddice le premesse, se è vero, com'è vero, che il bene non è recuperato a vantaggio degli altri eredi e meno che meno a vantaggio di terzi (come i creditori del *de cuius*²⁷).

B) Una proposta ricostruttiva: impugnativa con efficacia retroattiva obbligatoria a vantaggio di un terzo.

La via più convincente sembra allora quella di rileggere l'azione di riduzione contro le donazioni, anche alla luce della sua retroattività solo obbligatoria e non reale, come una impugnativa negoziale *sui generis*.

Si potrebbe considerare la riduzione delle donazioni come impugnativa che attribuisce al legittimario vittorioso una posizione giuridica qualificata: come se si trattasse di una revocazione della donazione per ingratitudine²⁸, ma con una disciplina specifica e autosufficiente degli effetti restitutori, deviati a vantaggio di un terzo (lo stesso terzo titolare dell'azione costitutiva). Il legittimario, esperita l'azione, diventerebbe – limitatamente ai diritti restitutori genericamente intesi – parte del rapporto negoziale impugnato, acquistando cioè (senza il medio del patrimonio del *de cuius*) lo stesso diritto alla restituzione e, più in generale, gli stessi diritti sui beni alienati che sarebbero spettati alla parte.

Non si tratterebbe di una successione nel contratto in senso tecnico, né di una cessione del credito, ma di un effetto legale tipico per cui l'ordinamento – una volta accertata la lesione – riconosce al legittimario i diritti restitutori altrimenti spettanti alla parte²⁹. Tali diritti sarebbero specificamente disciplinati (anche e tra l'altro dagli artt. 561 e 563 c.c.), e la loro natura sarebbe propriamente reale: il legittimario non vanterebbe un credito verso il donatario, ma agirebbe per il recupero del bene nella sua materialità (divenendone dunque proprietario, ferma la natura personale dell'azione di restituzione esperibile nei confronti del donatario).

²⁷ L'art. 557, comma 2, c.c. esclude che i creditori del defunto possano approfittare della riduzione. V. sul punto MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 245 s.

²⁸ Su cui v. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956, 585 s.

²⁹ Vi sarebbe dunque un subentro *ex lege* nella posizione contrattuale proprio nel momento della dissoluzione del vincolo e a tali limitati fini.

In questa prospettiva, la tutela dei legittimari avrebbe natura composita, essendo affidata a un'azione (di riduzione) costitutiva, volta a travolgere l'efficacia dell'atto lesivo (nei soli confronti del donatario), e all'attribuzione al legittimario dei diritti restitutori tipicamente spettanti alla parte del negozio (a loro volta, specificamente disciplinati dalla legge). Il legittimario non erediterebbe i beni dal defunto come se la donazione non fosse mai avvenuta: acquisterebbe direttamente, in forza della sentenza e della disciplina legale, i diritti che l'ordinamento gli riconosce. Il titolo sarebbe autonomo, legale e reale: non derivato dalla qualifica di erede, ma dalla tutela imperativa della quota di riserva.

Questa ricostruzione avrebbe il pregio di tenere insieme coerentemente tutti i pezzi del sistema, specialmente per come di recente modificato: spiega perché l'acquisto del legittimario sia *erga omnes*; chiarisce perché esso è di per sé inopponibile ai terzi aventi causa del donatario (esattamente come in ipotesi di esperimento di un'azione di revocazione per ingratitudine³⁰); giustifica la specialità della disciplina degli artt. 561 e 563 c.c. come statuto proprio dei diritti restitutori; rende ragione della differenza strutturale tra azione contro disposizioni testamentarie – dove l'impugnativa opera all'interno della vicenda successoria e il legittimario recupera una quota ereditaria – e azione contro donazioni, dove invece l'impugnativa investe un atto *inter vivos* e gli effetti restitutori si producono al di fuori della successione, con conseguente insuscettibilità dei beni donati di rispondere dei debiti ereditari; fa rientrare l'azione di riduzione contro le donazioni nel *genus* delle impugnative negoziali, non coinvolgendo il defunto e, al contempo, ricostruendo i tratti di specificità dell'azione non già per mezzo del ricorso al (complesso e potenzialmente contraddittorio) concetto di inopponibilità (o inefficacia relativa) del negozio, ma semmai sul piano della legittimazione straordinaria ad acquistare certe posizioni giuridiche; si adatta perfettamente all'(attuale) retroattività obbligatoria, e non reale, dell'azione di riduzione contro donazioni. Il tutto, senza comunque sconfessare la necessità che il legittimario sia erede: egli, dovendo agire anzitutto contro le disposizioni ereditarie (anche in assenza di un patrimonio relitto, ipotesi peraltro di scuola), acquista in tale momento la qualifica di erede, che certo non perde per il solo fatto di agire anche contro donazioni poste in essere dal *de cuius* in vita.

Volendo essere ancora più estremi, ci si potrebbe spingere, per vero, a qualificare l'azione di riduzione come volta alla soddisfazione di un obbligo di *dare* (in senso proprio): e, cioè, un'azione costitutiva, simile a quella dell'art. 2932 c.c., di cui anzi rappresenterebbe una declinazione specifica, soggetta a una sua propria disciplina anche in punto di presupposti e limiti (ad esempio, risulterebbe assiologicamente incongruo subordinare l'azione alla regolarità urbanistico-edilizia del bene³¹). Tuttavia, la forza del modello di cui all'art. 2932 c.c., unitamente alla difficoltà di crearne una sottospecie soggetta a una

³⁰ La cui vicinanza è attestata anche dall'attuale menzione nello stesso numero dell'art. 2652 c.c. (il n. 1).

³¹ Mentre, in linea generale, per l'azione *ex art.* 2932 c.c. è richiesta – tra l'altro – l'assenza dei cosiddetti "abusi primari": cfr. da ultimo Cass., 25 agosto 2025, n. 23838, in *dejure*.

disciplina specifica, rende quest'ultima tesi probabilmente eccessiva e, per questo, non condivisibile.

5. Su alcune nuove (e vecchie) questioni

Come si è visto, la riforma non ha sovvertito i tratti del sistema, limitandosi – per così dire – a ricamarlo, espungendo un corpo ormai da più parti sentito come alieno, in particolare perché funzionalmente inadeguato. Cionondimeno, le nuove regole fanno sorgere alcuni nuovi interrogativi, oltre a farne riemergere alcuni, più vecchi, ma ancora irrisolti³².

A) L'indennizzo *ex art. 561 c.c.*

Secondo il nuovo art. 561 c.c., il donatario è obbligato a “compensare in denaro” il legittimario in ragione del minor valore del bene donato a causa dei pesi e delle garanzie di cui abbia gravato il bene stesso³³.

Trattasi, all'evidenza, di un indennizzo da atto lecito, limitato per legge a “quanto necessario per integrare la quota di riserva”, il cui calcolo è potenzialmente semplice a fronte della costituzione di diritti reali limitati e, invece, assai più complesso in ipotesi diverse (si pensi alla trascrizione di un accordo di rilievo urbanistico o all'iscrizione di un'ipoteca).

Per limitarci al caso più frequente – quello dell'ipoteca iscritta sul bene – si dovrebbe ritenere che il legittimario versi in una situazione assimilabile a quella del terzo acquirente del bene ipotecato. Come tale, ha senz'altro facoltà di pagare i creditori iscritti o di rilasciare il bene o, ancora, di liberarli dall'ipoteca ai sensi degli artt. 2889 ss. c.c. (art. 2858 c.c.). Al legittimario si applicherà l'art. 2866 c.c., che gli riconosce un'indennità contro il dante causa (qui, il donatario), da parametrare: a) in caso di pagamento ai creditori ipotecari (anche in sede di purgazione dell'ipoteca), alla somma pagata, agli interessi e alle spese (v. art. 1486 c.c.); b) in caso di espropriazione o di rilascio del bene, a una somma pari a quella cui il donatario sarebbe tenuto *ex art. 1483 c.c.* (a tale somma il donatario sarà tenuto anche ove quella pagata ai creditori dal legittimario sia più elevata: cfr. art. 1486 c.c.).

B) L'azione contro i terzi aventi causa a titolo gratuito *ex art. 563 c.c.*

Assai interessante, e fortemente innovativa, è la previsione – inserita nell'art. 563 c.c. – di un'azione contro i terzi aventi causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio da

³² Un problema specifico attiene all'adeguamento del sistema tavolare alla nuova disciplina codicistica, demandato all'opera dell'interprete, in assenza di una disposizione legislativa di raccordo. Sul punto ci si limita a rinviare all'attenta analisi contenuta nelle pagine di BECCARA, *Principio di pubblica fede e invalidità o inefficacia del titolo*, in corso di pubblicazione.

³³ L'espressione pesi va intesa in senso assai lato, come qualunque diritto, di natura reale o obbligatoria, vincolo di indisponibilità o di natura urbanistica che possa gravare sull'immobile per effetto di un atto compiuto dal donatario (così C. ROMANO, *Una nuova stagione*, cit., 6).

loro conseguito. Il legislatore ha evidentemente ritenuto meno pregevoli di tutela le ragioni di chi *certat de lucro captando* rispetto a quelle, protette in prima battuta, dei legittimari, secondo un modello assai ricorrente nel sistema codicistico³⁴.

Restano dei dubbi, anzitutto sulla quantificazione del “vantaggio conseguito dal donatario”. Si potrebbe proporre, nonostante la diversità della formulazione, di far ricorso al concetto di arricchimento che figura nell’art. 2038, comma 1, c.c. proprio a proposito dell’azione contro il terzo acquirente a titolo gratuito in ipotesi di alienazione della cosa ricevuta indebitamente dall’*accipiens*. Resta però arduo comprendere perché il legislatore abbia impiegato una formula lessicale differente.

Potenzialmente controverso è anche l’ambito degli acquisti a titolo gratuito. Il quesito si scioglie facilmente in ipotesi di contratti sinallagmatici (senz’altro onerosi) e liberali (senz’altro gratuiti). Ma che dire del caso di acquisti gratuiti non liberali? Qui potrebbe sovvenire l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di azione revocatoria³⁵; e, così, potrebbe ritenersi oneroso l’acquisto gratuito sostenuto da un interesse patrimoniale del disponente (il classico caso dell’alienazione del contenuto della cantina per liberarne gli spazi), come pure l’iscrizione di un’ipoteca contestuale all’erogazione di un credito (ipotesi in cui la gratuità del negozio va inserita nella più ampia operazione di finanziamento che la garanzia è evidentemente volta a propiziare).

B.1) In caso di simulazione della donazione, travestita da vendita (ipotesi ricorrente nella prassi), il terzo avente causa a titolo gratuito può essere convenuto dal legittimario?

Nel regime previgente si riteneva che la simulazione non ostasse alla tutela (pienamente) reale del legittimario, contro cui l’avente causa del donatario non avrebbe potuto opporre il disposto dell’art. 1415, comma 1, c.c.³⁶: il che poneva delle rilevanti incertezze sul piano della circolazione giuridica del bene, finanche in caso di acquisto di un bene di provenienza (apparentemente) onerosa³⁷.

Oggi il sorgere del diritto di credito verso il donatario (e, in caso di insolvenza, verso il terzo avente causa) dipende semplicemente dal compiersi di una fattispecie complessa, costituita tra l’altro dal negozio liberale, sia esso apparente o simulato. *A fortiori*, dunque, l’avvenuta simulazione della donazione non consente al terzo avente causa a titolo gratuito di opporsi alla corresponsione della somma prevista dall’art. 563 c.c.

³⁴ Cfr. AMADIO, *La riforma*, cit.

³⁵ V. ad esempio, in tema di ipoteca, Cass., 4 aprile 2021, n. 9193, in *dejure*.

³⁶ Fortunatamente mai rilevate dagli istituti di credito: che altrimenti, a fronte di un problema di rilevanza statistica molto bassa, avrebbero finito per non accettare in garanzia nemmeno... gli immobili acquistati a titolo (apparentemente) oneroso (per lo meno in ipotesi di validità della donazione dissimulata: e, cioè, nei casi in cui la vendita fosse stata posta in essere con forme idonee a “sostenere” la donazione, ossia con atto pubblico e alla presenza di due testimoni, secondo la nota rilettura giurisprudenziale dell’art. 1414, comma 2, c.c.).

³⁷ Così, notoriamente, MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 313.

B.2) La nuova azione contro i terzi aventi causa è prevista a fronte di beni già oggetto di donazione diretta. E che dire dei beni invece donati solo indirettamente? La stessa tutela può forse essere estesa?

La risposta preferibile è in senso negativo. Strutturalmente, le differenze tra le due tipologie di liberalità ostano a un'applicazione analogica della disposizione, tanto più alla luce del fatto che nei confronti del donatario indiretto il legittimario gode fin da subito soltanto di un credito. Funzionalmente, peraltro, appare sensato tutelare maggiormente il terzo avente causa da un donatario indiretto, giacché – salvo che non ne abbia ricevuto notizia dal suo dante causa (ipotesi quanto meno infrequente) – egli spesso nulla sa della provenienza liberale del bene che acquista (diversamente dai casi di donazioni dirette, ove tale ignoranza è confinata alle sole ipotesi di simulazione della donazione sotto le mentite spoglie di un acquisto a titolo oneroso).

C) La nuova regola dell'art. 562 c.c.: il mancato recupero della cosa e l'insolvenza del donatario.

In passato l'art. 562 c.c. stabiliva che, nel caso di perimento della cosa donata per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o nel caso di impossibilità di chiedere la restituzione della cosa al terzo acquirente, il valore della donazione "irrecuperabile" si detraesse dalla massa formata in esito alla riunione fittizia, in ipotesi di insolvenza del donatario, così ripartendo il rischio dell'insolvenza tra il legittimario e i donatari anteriori³⁸.

Oggi la norma richiama, più in generale, tutte le ipotesi in cui il bene è stato gravato di pesi o di garanzie o è stato fatto oggetto di atti dispositivi, fermo il resto della previsione normativa.

Ci si può chiedere se l'espressione "insolvenza del donatario" vada intesa nel senso di ricomprendere anche l'insolvenza dei terzi aventi causa a titolo gratuito per la somma di denaro (potenzialmente non pari all'intero credito verso il donatario) di cui costoro risultino debitori ai sensi dell'art. 563 c.c. oppure se, al contrario, in caso di insolvenza del donatario il legittimario possa immediatamente agire nei confronti dei donatari anteriori (impregiudicate le sue ragioni, e le ragioni degli stessi donatari anteriori, nei confronti del terzo avente causa).

Appare preferibile la lettura estensiva della norma, intendendo l'"insolvenza del donatario" come insolvenza di tutti i soggetti in prima battuta coinvolti (il donatario e, per il credito sussistente nei loro confronti, gli eventuali terzi aventi causa a titolo gratuito). Del resto, la pretesa contro i donatari anteriori è eccezionale, penalizzando soggetti che hanno un'aspettativa fortemente qualificata alla stabilità della loro donazione, e necessariamente viene scavalcata da quella verso i terzi aventi causa a titolo gratuito, la cui insolvenza è dunque presupposto dell'azione verso i donatari precedenti.

³⁸ CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*², 5-I, Torino, 1997, 468.

D) La tutela del legittimario rispetto al rischio di insolvenza del donatario.

La conversione del diritto alla legittima in un diritto di credito, per vero non estranea al diritto previgente, diviene oggi assai più comune. Se in passato essa era confinata al caso di perimento della cosa per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e alle (più o meno rare) ipotesi in cui il legittimario non poteva chiedere la restituzione al terzo acquirente, oggi si estende a tutti i casi di alienazione da parte del donatario del bene donatogli (direttamente).

Ciò porta inevitabilmente con sé la necessità di individuare, in tali ipotesi, strumenti di tutela del legittimario volti a evitare abusi nei suoi confronti: e, poiché non si può più ricorrere all'opponibilità reale della tutela del legittimario, è inevitabile concentrare l'attenzione sugli istituti previsti dal nostro codice civile a tutela della garanzia patrimoniale generica.

Centrale appare il riferimento – per vero, già additato dalla dottrina che in passato aveva chiarito le ragioni della tutela “per equivalente” della legittima in ipotesi di liberalità non donative³⁹ – all'azione revocatoria: a fronte di un atto dispositivo del donatario, che in un solo momento declassa la legittima in un diritto di credito e diminuisce la garanzia patrimoniale del donatario, non vi è ragione per negare tale rimedio, sia quando il donante è ormai defunto, sia prima della sua morte. Del resto, è pacifica la tesi per cui la revocatoria è ammessa anche a tutela di un credito solo potenziale.

È ovvio che questa tesi rischia per certi versi di rendere più instabile la circolazione dei beni di provenienza donativa. Al contempo, però, il rischio non va enfatizzato: quando la revocatoria è esperita durante la vita del donante il legittimario si troverà di fronte a scogli probatori non indifferenti (anzi, sostanzialmente insuperabili), dovendo dimostrare sia il pregiudizio arrecatogli (in relazione, tra l'altro, alla presumibile entità della sua quota di riserva, nonché del *relictum* del donante e del *donatum* dopo il negozio a favore del donatario-alienante), sia la preordinazione dolosa dell'atto da parte del donatario-disponente (e la *partecipatio fraudis* del terzo acquirente a titolo oneroso)⁴⁰.

Il che, se da un lato priva di protezione il legittimario, dall'altro lato evita che la riforma di cui andiamo parlando sia eccessivamente depotenziata⁴¹.

³⁹ AMADIO, *Azione*, cit., 699, nt. 51.

⁴⁰ Tale era anche l'esito cui perveniva AMADIO, *Azione*, cit., 699, nt. 51.

⁴¹ Congiura in tal senso anche la difficoltà (teorica) di ammettere la proponibilità di un sequestro conservativo *ante causam* o comunque la sua conservazione *ex art. 669-octies c.p.c.*, stante l'impossibilità di iniziare un giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice (sino al momento di decesso del donante). Sul punto occorre peraltro rilevare che, una volta convertito in credito pecuniario il mezzo di tutela del legittimario, lo strumento cautelare di tutela è senz'altro il sequestro conservativo e non quello giudiziario: profilo invece a suo tempo dibattuto con riferimento alla tutela avente ad oggetto beni specifici o quote di eredità (cfr. di recente BARONE, *Contributo*, cit., 100 ss., che condivisibilmente optava per il sequestro giudiziario).

D.1) Che accade se il donante, futuro defunto, ha travestito il suo negozio liberale dietro le mentite spoglie di una compravendita?

Un'opinione diffusa (ma non incontrovertita) aveva portato a ritenere, nella vigenza dell'opposizione alla donazione, che il legittimario, per poter trascrivere l'opposizione stessa, dovesse agire in simulazione e che, anzi, il suo interesse ad agire derivasse proprio dalla necessità di procedere alla trascrizione⁴².

Oggi ci si potrebbe domandare se il legittimario, volendo agire in revocatoria, debba al contempo proporre una domanda di simulazione in via principale (con conseguente necessità di coinvolgere in giudizio anche il donante, stante il litisconsorzio necessario che si instaurerebbe). L'opinione negativa è probabilmente preferibile, non essendovi necessità di porre in essere l'accertamento in questione in via principale. La decisione in via principale sarà dunque rimandata al momento in cui il legittimario, morto il donante, attiverà l'azione di riduzione.

D.2) Un altro quesito connesso riguarda i rimedi a disposizione dei precedenti donatari in caso di atto dispositivo di un successivo donatario.

Come si è visto, ai sensi dell'art. 562 c.c. è possibile che anch'essi siano lesi da quest'atto: ciò avviene, per la precisione, in ipotesi di insolvenza del suo autore (e, secondo la tesi cui abbiamo voluto accedere, dei suoi terzi aventi causa).

Può dunque immaginarsi che anche i donatari precedenti agiscano in revocatoria? Nulla lo vieta: evidentemente i donatari precedenti agiranno a tutela del loro credito (potenziale) di rivalsa, previsto dall'ultima parte dell'art. 562 c.c.

E) La (insussistente) tutela aquiliana del legittimario nei confronti del terzo avente causa.

Occorrerebbe domandarsi se nei confronti del terzo avente causa il legittimario possa attivare una tutela aquiliana, analogamente – ad esempio – a quanto si predica in ipotesi di divieto di alienazione *ex art. 1379 c.c.* e induzione (del terzo) all'inadempimento (dell'alienante).

A ben vedere il donatario che vende il bene donato non viola alcun divieto, essendo perfettamente lecito – nel sistema attuale – alienare il bene medesimo. Perde dunque di consistenza l'idea stessa di un coinvolgimento del terzo nella violazione di un precetto normativo: l'unica conseguenza a cui è esposto il terzo va individuata nell'azione revocatoria.

⁴² Una recente sintesi delle diverse opinioni in VERDICCHIO, *La tutela dei legittimari prima dell'apertura della successione: il problema della donazione dissimulata*, in GIOVA, G. PERLINGIERI e TULLIO (a cura di), *Autonomia negoziale e successioni mortis causa*, Napoli, 2020, 330 ss.

F) La prenotazione della tutela reale e i rischi dell'alienazione a terzi dopo l'apertura della successione.

Per gli immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il problema dell'alienazione a terzi (dopo l'apertura della successione di beni donati) risulta oggi, in larga misura, ricondotto entro lo schema ordinario della pubblicità della domanda. Ne segue che, in questi ambiti, la tutela del legittimario può essere "prenotata" mediante la trascrizione della domanda⁴³.

Diverso è invece il discorso per i beni mobili non registrati⁴⁴. Qui la novità è particolarmente netta: l'alienazione compiuta dal donatario è opponibile al legittimario non più in forza dell'art. 1153 c.c. e della buona fede del terzo, ma in forza della disciplina speciale dettata dal nuovo art. 563 c.c., il quale estende ai beni mobili la regola secondo cui la riduzione della donazione non pregiudica i terzi aventi causa, facendo salvo soltanto quanto previsto dall'art. 2690, n. 1, c.c., cioè, in sostanza, il settore dei beni mobili registrati.

Di conseguenza, la costruzione dogmatica del fenomeno non dovrà più appoggiarsi ai modelli tipici dell'invalidità opponibile ai terzi – ad esempio, al paradigma dell'annullamento per incapacità legale –, ma piuttosto a figure nelle quali la vicenda tra le parti non travolge automaticamente l'acquisto del successivo avente causa. Sotto questo profilo, il parallelismo più vicino sembra essere, semmai, quello con la risoluzione per inadempimento.

Là dove la pubblicità non soccorre, e cioè appunto nel campo dei mobili non registrati, la tutela del legittimario rispetto ad atti di alienazione successivi all'apertura della successione dovrà cercare altri strumenti di protezione. Anzitutto, il sequestro giudiziario, non tanto perché realizza lo spossessamento (impedendo l'operatività dell'art. 1153 c.c.), quanto perché rende in concreto assai meno probabile la successiva alienazione del bene. In secondo luogo, una volta instaurata la causa di merito, il ricorso all'istituto della successione nel diritto controverso *ex art. 111, comma 4, c.p.c.*, ove la si intenda in senso sufficientemente ampio, oppure a un principio analogo, idoneo a evitare che gli atti dispositivi successivi restino del tutto indifferenti rispetto alla lite già pendente (salvo, allora, l'operare del disposto dell'art. 1153 c.c.)⁴⁵.

⁴³ Nota CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 20, che «l'opponibilità al terzo acquirente della sentenza di riduzione, derivante dalla tempestiva trascrizione della domanda, implica che il legittimario vittorioso può avvalersi di quella sentenza per ottenere la restituzione del bene oggetto della donazione ridotta. Non occorre più che egli eserciti contro il terzo acquirente l'azione di restituzione, previa escussione infruttuosa del donatario». In altri termini, l'opponibilità deriva dall'efficacia diretta (non riflessa) del giudicato (almeno aderendo alla tesi di Mengoni, su cui v. oltre, nt. 39), come nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento.

⁴⁴ La rilevanza della problematica è legata soprattutto alla natura di beni mobili delle partecipazioni societarie. A tal riguardo occorre al contempo ricordare che, in forza di un rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* disposto dalla Sezione Imprese del Tribunale di Venezia (ord. 20 maggio 2025), è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'iscrivibilità nel registro delle imprese delle domande giudiziali, cui si collega quella della funzione di tale pubblicità, se prenotativa ovvero meramente informativa. Sul punto v. anche CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 21 s.

⁴⁵ È assai discusso, come noto, il perimetro del "diritto controverso" cui fa riferimento l'art. 111

G) La “disponibilità” della tutela reale.

Un ulteriore problema, destinato però a porsi solo di rado dal punto di vista pratico, è questo: in ipotesi di avvenuta (e precedente) trascrizione dell'azione di riduzione, il legittimario può, anziché ottenere il bene dal terzo acquirente (in forza di un titolo trascritto dopo la domanda), chiedere la compensazione monetaria al donatario? Ovviamente, è improbabile che un terzo acquisti il bene rispetto a cui sussiste la trascrizione della domanda: ma non è impossibile.

Nel regime previgente, l'art. 563 c.c. risolveva indirettamente la questione, prevenendo la necessaria escussione del donatario come requisito per agire contro il terzo (ciò vale, beninteso, ove si fosse applicata la regola della previa escussione anche agli acquisti successivi alla trascrizione della domanda: il che, tuttavia, era quanto meno dubitabile).

Oggi nulla più è stabilito in questo senso, ma non si può escludere che il sia il legittimario stesso a preferire la compensazione, pur dopo aver trascritto la domanda di riduzione. L'ordinamento conosce diverse ipotesi in cui è lecito chiedersi se il soggetto protetto possa preferire la tutela per equivalente a quella in forma specifica (si pensi all'annullamento del provvedimento amministrativo e alla tutela risarcitoria o all'annullamento del contratto per dolo e alla responsabilità precontrattuale). Nel caso qui in esame la fattispecie, tuttavia, si complica, toccando pure gli interessi di un terzo: e, al contempo, si semplifica, giacché è proprio nella disciplina specifica della trascrizione che potrebbe reperirsi una traccia di soluzione.

L'art. 2668 c.c. richiede, come noto, il consenso di tutte le parti interessate per la cancellazione della domanda giudiziale. Se fosse sufficiente il consenso del solo attore, non vi sarebbe ragione per escludere la disponibilità della tutela reale in capo al legittimario. Viceversa, essendo richiesto anche il consenso del convenuto, risulta difficile supporre che il legittimario-attore possa chiedere una compensazione pecuniaria, mantenendo però ferma la trascrizione. Il che sembra ostare alla facoltà, per il legittimario, di chiedere la compensazione al donatario anche quando si è volontariamente aperta una via per agire contro il terzo⁴⁶. Ovviamente, nulla toglie che legittimario e donatario si accordino invece in tal senso⁴⁷.

c.p.c.: a una tesi largheggiante, sposata nella civilistica e non di rado in giurisprudenza, fa da contraltare una tesi rigorosa, maggioritaria nella processualistica (v., rispettivamente, MENGONI, *Gli acquisti a non domino*³, Milano, 1975, 256 ss.; PROTO PISANI, *La trascrizione delle domande giudiziali: artt. 111 c.p.c. e 2652-2653 c.c.*, Napoli, 26 ss.). Anche chi sposa la seconda opinione cerca però dei correttivi, volti a evitare che la durata del processo e il compimento di atti dispositivi nelle more si ritorcano a sfavore dell'attore: ad esempio, si rinviene nell'art. 111, comma 4, c.p.c. l'espressione di un principio generale (cfr. WIDMANN, *La successione a titolo particolare nel diritto controverso*, Trento, 2015, 442 ss., testo e nt. 74).

⁴⁶ Nel caso di acquisti da legatari o eredi la salvezza dipende dalla mancata trascrizione della domanda di riduzione nel triennio successivo al decesso (in caso di acquisti a titolo oneroso da parte di terzi): e qui effettivamente si potrebbe immaginare che il legittimario, a fronte di un acquisto a titolo oneroso già trascritto da parte di un terzo, chieda (immediatamente) una condanna pecuniaria, così implicitamente rinunciando alla tutela reale.

⁴⁷ Afferma la necessità di un'analogia riduzione teleologica dell'art. 563 c.c. FRANCO, *La nuova disciplina*, cit., 102.

Quanto al terzo acquirente, si dovrebbe altresì ritenere che, in presenza di una trascrizione che gli renda opponibile la trascrizione, il perimento del bene (per causa a lui imputabile) gli imponga di pagare una compensazione monetaria⁴⁸.

H) Problemi sostanziali e processuali dell'azione di riduzione nel suo collegamento con la (nuova) disciplina degli artt. 561 e 563 c.c.

H.1) Già nel vecchio sistema, ma ancor più oggi, si può presentare l'eventualità di un'azione "per equivalente" nei confronti del donatario (si pensi, oltre ai casi di inopponibilità della tutela del legittimario a terzi, a quelli di perimento del bene⁴⁹).

Occorre anzitutto chiedersi, a tal riguardo, se il legittimario debba esperire comunque l'azione di riduzione oppure se la sua tutela si converta integralmente in un diritto di credito⁵⁰. La seconda opzione apparentemente è più semplice dal punto di vista pratico e più sostenibile da quello teorico: non si vede la necessità, né l'interesse, ad agire in riduzione, allorché non vi è alcunché da ridurre (da dichiarare inefficace, secondo il modulo della retroattività obbligatoria).

Tuttavia, a ben vedere sia il sistema, sia esigenze pratiche, impongono di preferire l'altra soluzione. La legge, all'art. 563 c.c., dispone che "la riduzione della donazione" non pregiudica i terzi aventi causa, "fermo l'obbligo" del donatario di compensare in denaro i legittimari. Nella prassi ben potrebbe verificarsi il caso di un'azione di riduzione che – per mancata trascrizione o per perimento del bene – debba nelle more del giudizio convertirsi in un credito: ma, se si trattasse di una vera e propria conversione, risulterebbe inutile il giudizio vertente su un'azione costitutiva, inidonea tanto a venire accolta, quanto a condurre a un giudicato di una qualche utilità⁵¹.

⁴⁸ V. CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 20.

⁴⁹ Ci si riferisce al perimento colpevole (ex art. 562 e 744 c.c.). Ci si può tuttavia chiedere se il perimento incolpevole, avvenuto dopo l'esperimento della domanda di riduzione (o comunque dopo una richiesta stragiudiziale sufficientemente specifica), resti integralmente in capo al legittimario (così MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 197) oppure, in applicazione analogica dell'art. 1221 c.c., non sottragga da responsabilità il donatario (o, se del caso, il suo avente causa). Verso questa seconda tesi potrebbe spingere anche l'adesione all'opinione secondo cui l'esito della riduzione è surrogabile – o, quanto meno, sostanzialmente surrogabile – in via stragiudiziale mediante un accordo di reintegrazione della legittima: il che varrebbe a indebolire l'argomento secondo cui, sino alla pronuncia della riduzione da parte del giudice, il bene non potrebbe che considerarsi del donatario, e dunque a rendere non decisiva tale obiezione rispetto all'applicazione analogica dell'art. 1221 c.c.

⁵⁰ Il quesito è sotteso alle pagine di DELLE MONACHE, *La libertà*, cit., 48, e poi ivi espresso a p. 51, ove viene risolto nel secondo senso.

⁵¹ Salvo ritenere che tale giudicato, investendo anche – e in modo scindibile – l'accertamento della lesione, sopravviva al venir meno dell'interesse alla riduzione. Su questo punto, tuttavia, gravano le note perplessità relative alla ricostruzione dogmatica della tutela costitutiva – da taluno, non a caso, qualificata piuttosto come "tutela di accertamento costitutivo" –, rispetto alle quali non è ovviamente possibile prendere qui posizione e che, nondimeno, impongono di adottare una soluzione cautelativa.

Risulta preferibile, a differenza di quanto avviene nei casi di donazioni indirette (dove la tutela del legittimario è da subito e inevitabilmente affidata a un diritto di credito⁵²), supporre che il legittimario non sia mai dispensato dall'esperire l'azione di riduzione. Ne consegue che la riduzione resta il fondamento della tutela, mentre il credito per equivalente ne costituisce soltanto la modalità soddisfattiva nei casi in cui l'azione di restituzione (qui da intendere: contro il donatario) non possa operare.

Dal punto di vista dogmatico si dirà che, ridotta la donazione, la restituzione (verso il donatario) viene convertita in un diritto di credito in modo non dissimile da quanto avviene ai sensi degli artt. 2037 e 2038 c.c. Il legittimario potrà allora, in virtù di fatti sopravvenuti, mutare la domanda di restituzione del bene esperita verso il donatario in una domanda a un valore. A sua volta, il termine di prescrizione dell'azione di riduzione resterà quello suo proprio, mentre il credito sarà soggetto a una prescrizione decennale decorrente dall'avvenuto accoglimento dell'azione con sentenza passata in giudicato.

H.2) Altro tema saliente, in una prospettiva volta a incrociare diritto sostanziale e processo, è quello del (tipo di) opponibilità del giudicato di riduzione ad eventuali terzi acquirenti prima della proposizione dell'azione e/o della trascrizione della domanda.

Questo problema era, evidentemente, assai più avvertito nel regime previgente; tuttavia, esso continua ad avere una sua rilevanza pratica anche oggi (basti pensare all'ipotesi in cui il legittimario volesse in parte rivalersi sul terzo avente causa a titolo gratuito, com'è ammesso a fare ex art. 563 c.c. in ipotesi di insolvenza del donatario⁵³).

In realtà, come già avvertiva Mengoni⁵⁴, la questione non è propria della sola azione di riduzione, ma più in generale attiene ai limiti soggettivi del giudicato in ipotesi di azioni costitutive: e, come tale, non potrà certo essere indagata in questa sede.

Basti allora ricordare come, secondo una tesi, il giudicato di riduzione dovrebbe godere di efficacia (non diretta, ma) riflessa nei confronti dei terzi: e, precisamente, nei confronti di quei terzi ai quali, in quanto titolari di una posizione giuridica "dipendente", sarebbe opponibile l'effetto costitutivo dell'impugnativa negoziale⁵⁵.

⁵² E dove, cioè, non si mira a ridurre un negozio configurativo liberale, per far emergere un arricchimento ingiustificato disciplinato da regole specifiche di diritto successorio: più semplicemente, deve ammettersi che il legittimario è da subito titolare di un credito. Sul punto v. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità*, cit., 704 ss.; in senso diverso DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele dei legittimari*, Milano, 2008, 103 ss.

⁵³ Ovviamente in un caso del genere il giudicato, quand'anche opponibile, non sarà sufficiente ad agire contro il terzo: occorrerà munirsi di un ulteriore accertamento, volto a verificare la gratuità del suo acquisto e l'insolvenza del donatario.

⁵⁴ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*⁴, cit., 321.

⁵⁵ Indirettamente MENGONI, *Gli acquisti*³, cit., 321, nt. 13. La tesi si trova, ad esempio, in ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, 67 ss.; PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro it.*, 1985, I, 2388 ss.

6. La “nuova” trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità e dell'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c.

La legge di semplificazione è intervenuta, con il suo art. 41, anche sul regime di trascrizione dell'accettazione di eredità⁵⁶.

È noto che il codice civile impone la trascrizione dell'accettazione di eredità ogniqualvolta esso importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi. Si tratta di un'ipotesi che si presenta assai di frequente: anzi, nella prassi la consultazione dei registri immobiliari è uno degli strumenti più semplici per verificare la presenza di un atto di accettazione dell'eredità. Solo per completezza si ricorda che la trascrizione dell'accettazione di eredità non è da confondere con quella della dichiarazione di successione (*rectius*, del certificato di successione) e che la presentazione di quest'ultima, così come la sua trascrizione, costituisce un mero adempimento fiscale e non implica accettazione dell'eredità⁵⁷.

Secondo l'art. 2648, comma 2, c.c., la trascrizione dell'accettazione può avvenire in base a dichiarazione del chiamato avvenuta in una forma idonea alla pubblicità immobiliare (atto pubblico o scrittura privata autenticata o giudizialmente accertata). Aggiungeva – e tuttora aggiunge – il comma 3 che, “se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

In realtà, nella prassi l'accettazione dell'eredità espressa è abbastanza rara; ancor più raro è che essa sia avvenuta in una forma idonea alla trascrizione. Nell'assoluta maggioranza dei casi l'acquisto dell'eredità avviene in forza di un'accettazione tacita o, ancor più di frequente, in virtù del compiersi di una fattispecie che *ex lege* impone l'acquisto stesso, come ad esempio – e soprattutto – il possesso dei beni ereditari per un trimestre ex art. 485 c.c. (ipotesi, quest'ultima, che solleva numerosi problemi pratici, sui quali non ci si può qui soffermare).

Accadeva spesso, sino alla recente riforma, che il notaio non trascrivesse nessuna accettazione di eredità sino alla vendita di un immobile dell'eredità stessa: nel qual caso l'atto, importando accettazione tacita, veniva trascritto anche come tale. La possibile obiezione – per cui nella realtà delle cose di regola l'acquisto dell'eredità era già avvenuto

⁵⁶ Su cui v. FOLLADORI, *La trascrizione di accettazione di eredità semplificata “a cascata”*, in *Feder-Notizie*, 12 dicembre 2025; CHIANALE, *Le nuove regole*, cit.; ID., *Acquisti ereditari*, cit., 1 ss.

⁵⁷ Art. 75, comma 2, d.lgs. 123/2025. Occorre al contempo considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce accettazione di eredità – nei confronti del soggetto che la pone in essere o che dà il relativo incarico o, ancora, che ratifica un'attività altrui – la voltura catastale, che rappresenta un atto accessorio e non implicato dalla dichiarazione di successione (benché oggi almeno in certi casi la voltura stessa avvenga automaticamente, salvo indicazione in senso contrario del richiedente): cfr. Cass., 18 aprile 2024, n. 10544, in *Notariato*, 2024, 414; Cass., 13 agosto 2024, n. 22769, in *Notariato*, 2025, 368.

diverso tempo prima, in forza di una fattispecie diversa – era superata grazie al principio, unanimemente condiviso⁵⁸, per cui la trascrizione poteva avere ad oggetto un qualsiasi atto di accettazione dell'eredità, quand'anche esso non fosse stato il primo (e, dunque, l'unico atto, non potendosi immaginare una serie di accettazioni e/o acquisti della stessa eredità da parte dello stesso soggetto).

Questo sistema poneva però problemi significativi, immediatamente avvertiti dal ceto notarile. Se un chiamato all'eredità fosse morto dopo l'acquisto dell'eredità stessa, ma prima della trascrizione della sua accettazione, sorgevano evidenti imbarazzi, superabili solo munendosi – con i costi e i tempi connessi – di una sentenza volta ad accertare l'acquisto⁵⁹. Si pensi alla frequenza di ipotesi del genere nel caso di morte di un genitore, seguita a distanza di poco tempo (o comunque prima della vendita di un immobile ereditario) dal decesso dell'altro genitore.

Da tempo in dottrina si era proposto che, in ipotesi del genere, fosse possibile procedere a una trascrizione, anziché di una sentenza, di un atto unilaterale, di regola ascritto alle categorie dell'atto unilaterale di accertamento⁶⁰. Alcune Conservatorie si erano mostrate aperte in tal senso, mentre altre continuavano a mostrarsi restie o a proporre *escamotage* senz'altro meno rigorosi dal punto di vista sistematico (come, ad esempio, la trascrivibilità di una sola nota a favore dell'“ultimo” erede della catena, con indicazione nella nota di trascrizione dei

⁵⁸ Cass., 30 novembre 2021, n. 37369, in *dejure*; FORTI, *Gli acquisti di immobili ereditari e la trascrizione per causa di morte*, Milano, 2010, 215.

⁵⁹ Immaginare – in modo del tutto fittizio e solo ai fini pubblicitari – che i suoi eredi fossero succeduti nel diritto di accettare l'eredità ex art. 479 c.c. dà evidentemente luogo a una *factio*. Per quanto non sempre le vicende pubblicitarie seguano e riproducano direttamente quelle sostanziali, lo iato che qui si apre è profondo e intollerabile. Sul punto v. MUSTO, *Un altro modo di succedere nei registri immobiliari*, in *Dir. succ. fam.*, 2025, 231 ss., il quale peraltro (alla nt. 78) nota i problemi che questa ricostruzione pone nell'ipotesi in cui tra il primo e il secondo decesso siano decorsi più di dieci anni (ossia, sia decorso il termine per accettare l'eredità).

⁶⁰ V., con diversi di accenti, SALANI, *Appunti sulla trascrizione dell'accettazione di eredità*, in *Riv. not.*, 1963, 61 ss.; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1993, 114; CHIANALE, *La trascrizione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2025, 588. Nella dottrina notarile v. in particolare MUSTO, *Trascrizione del negozio unilaterale di accertamento post mortem degli acquisti mortis causa*, in ARENIELLO - LIGOZZI (a cura di), *Ruolo del notaio: “baricentro” di una funzione promozionale nell'attuale esperienza giuridica. Rileggendo Carmine Donisi*, in *Biblioteca della Fondazione italiana del notariato*, 2025, 47 ss. Alcuni autori, nell'ammettere la trascrizione di un atto di accertamento, parlano di atto di accettazione in rinnovazione e/o in ripetizione: il che, però, riproduce tutte le perplessità di queste categorie giuridiche (rispetto alle quali è tuttora discusso l'inquadramento e, in particolare, l'ascrivibilità al negozio di accertamento: v. qui per tutti CASELLA, voce *Ripetizione del negozio*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, spec. 4 s.; GENTILI, *Riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione*, in *Obbligazioni*, II, *Il contratto in generale*, in *Tratt. Lipari Rescigno*, Milano, 2009, spec. 781 ss.). In giurisprudenza, in senso contrario Trib. Savona, 23 aprile 2020; in senso positivo invece Trib. Cagliari, 20 dicembre 2023, n. 3539. Entrambi i provvedimenti sono rimasti inediti.

decessi intervenuti tra il “primo” defunto e l’“ultimo” acquirente: soluzione, questa, senz’altro contraria al principio di continuità delle trascrizioni stabilito dall’art. 2650 c.c.⁶¹).

Oggi il legislatore ha opportunamente stabilito che, in ipotesi di accettazione tacita dell’eredità o di acquisto *ex lege* ai sensi dell’art. 485 c.c., la trascrizione possa “essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485” (art. 2648, comma 3, nuova seconda parte)⁶².

La previsione per cui la dichiarazione può essere resa non solo dall’erede, ma anche da un suo successore a titolo universale, è perfettamente in linea con l’esigenza pratica di cui si è detto poc’anzi. Dal punto di vista teorico, il legislatore ha optato per la trascrivibilità di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà⁶³, senz’altro differente dall’atto unilaterale di accertamento additato il più delle volte in dottrina e, al contempo, più coerente con l’effetto pubblicitario avuto di mira, oltre che meno impegnativa dal punto di vista sistematico⁶⁴.

7. Scopi diretti ed effetti indiretti del nuovo art. 2648, comma 3, c.c.

Gli effetti della riforma testé menzionata sono, tuttavia, ben più estesi di quanto si potrebbe immaginare.

In base a una interpretazione letterale dell’art. 480 c.c., la dottrina maggioritaria da tempo ritiene che il termine per accettare l’eredità – di durata pari a dieci anni – co-

⁶¹ V. il commento di TORRONI, *Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c.*, in *FederNotizie*, 7 novembre 2025, a Trib. Venezia, 9 luglio 2025.

⁶² Per alcuni dubbi interpretativi specifici v. CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 4 ss. Nota l’autore che la disposizione non considera, tra l’altro, l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità in forma inidonea alla trascrizione, nonché gli altri acquisti *ex lege* dell’eredità; nondimeno, la norma sarebbe estensibile interpretativamente al secondo gruppo di casi (non, invece, al primo).

⁶³ In via interpretativa deve *a fortiori* considerarsi trascrivibile, ove munito della forma idonea, anche un atto notorio (CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 10).

⁶⁴ L’atto di notorietà è dichiarazione di scienza di fatti o di qualifiche giuridiche; il negozio di accertamento (quand’anche lo si ammetta nei termini di un negozio unilaterale) è (e resta) dichiarazione di volontà, volta a fissare una certa realtà giuridica (fermo restando che, se perfezionato unilateralmente, non potrà in alcun modo pregiudicare i terzi; v. GENTILI, *Autonomia privata e potere di accertamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 1386). Quando si parla di “dichiarazione ricognitiva”, nell’ambito in esame, si fa di regola riferimento al negozio di accertamento unilaterale. Secondo CHIANALE, *Acquisti ereditari*, cit., 11, resta trascrivibile anche tale negozio, ma evidentemente nel solo caso in cui l’erede accerti un suo già avvenuto acquisto (e non già nell’ipotesi in cui si riferisca a un acquisto di un soggetto di cui è successore universale).

stituisca una prescrizione, la cui operatività è subordinata all'eccezione di un terzo⁶⁵. La necessità di questa eccezione produce problemi di non poco conto: dal punto di vista teorico, non è ben chiaro perché la perdita di un potere, privo di controparti, richieda un'eccezione da parte di terzi non meglio identificati (tanto che alcune sentenze includono tra i legittimati all'eccezione gli stessi accettanti tardivi, dando luogo a un *monstrum* giuridico: una auto-eccezione di prescrizione); dal punto di vista pratico, risulta incerto chi sia l'erede almeno finché non si sia avuta una rinuncia e un'accettazione di un chiamato in subordine (sicché, a dire il vero, anche l'acquisto da parte dello Stato dovrebbe ritenersi instabile in presenza di un semplice decorso del termine decennale, specialmente ove si ammettesse – come a rigore si dovrebbe fare – che lo Stato non è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione, non essendo un vero e proprio chiamato all'eredità).

Ben più facile sarebbe, dunque, riconoscere che il termine dell'art. 480 c.c. rappresenti una semplice decadenza (quantunque il tenore della disposizione in apparenza orienti in senso diverso: ma non sarebbe certo il primo caso di una riqualificazione dottrinale e giurisprudenziale di una regola di legge)⁶⁶. Ad opporsi a questo esito era, sino a qualche mese fa, un inconveniente pratico: il chiamato all'eredità tempestivamente accettante, che avesse posto in essere il primo atto di accettazione (di norma, tacita) dell'eredità in forma idonea alla trascrizione dopo dieci dall'apertura della successione (si pensi a una vendita o a un preliminare di vendita), sarebbe stato fortemente penalizzato da una ricostruzione del termine dell'art. 480 c.c. come decadenziale, giacché ciò avrebbe impedito di trascrivere l'atto in parola (in quanto anche in astratto inidoneo a provocare un acquisto dell'eredità). Di conseguenza, l'erede in questione avrebbe dovuto munirsi addirittura di una sentenza, sopportando in nome del principio di continuità delle trascrizioni costi e tempi spesso sproporzionati. Più semplice, evidentemente, era ritenere che il termine di cui all'art. 480 c.c. rappresentasse una prescrizione: in tal caso l'avvenuto acquisto infradecennale escludeva la proponibilità dell'eccezione, rendendo dal punto di vista sostanziale stabile quell'accettazione tacita post-decennale che il notaio andava a trascrivere.

Chi scrive aveva ritenuto, ormai qualche anno fa⁶⁷, che fosse proprio questo ostacolo pratico a impedire una rivisitazione dell'orientamento tradizionale relativo al termine dell'art. 480 c.c. Al tempo si era auspicata una riforma che consentisse espressamente di

⁶⁵ Opinione quasi unanime: v., tra tanti, GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali - Successioni legittime*, in *Comm. codice civile*, Torino, 1959, 116; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I, *Parte generale*, 3, *L'eredità - il legato - acquisto - perdita*, Napoli, s.d. (ma 1961), 87 s.; AZZARITI, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. Rescigno*, 5-I, Torino, 1982, 122; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in CALVO - G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008, 316.

⁶⁶ Tesi minoritaria: v. ad esempio L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*³, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 304 ss.; CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*², in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, 168 ss.

⁶⁷ In A.M. GAROFALO, *Sulla qualificazione del termine decennale per l'accettazione dell'eredità*, in *Familia*, 2023, 90.

dare pubblicità all'acquisto dell'eredità mediante trascrizione (proprio) di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: benché allo stesso esito si fosse potuti pervenire in via interpretativa⁶⁸, il crisma legislativo, in una materia ad alto tasso di formalismo, era ritenuto imprescindibile. Nondimeno, si era mostrato un certo scetticismo sul punto: a fronte della lentezza cui ci ha spesso abituati, nelle materie civilistiche, il legislatore contemporaneo, si era reputato "improbabile" un intervento in tempi rapidi.

Il legislatore ha tuttavia riservato una piacevole sorpresa, intervenendo in tempi relativamente celeri con la norma in esame. La spinta propulsiva è da attribuire, con ogni verosimiglianza, alla categoria notarile, particolarmente efficace nel farsi portavoce delle proprie istanze. Nel diritto civile, del resto, le riforme estranee ai temi di forte impatto politico e sociale – quali filiazione, unioni civili e convivenza – trovano quasi sempre il loro motore nella classe notarile, che ne individua i bisogni pratici e ne sostiene l'iter.

Il risultato, ad ogni modo, è che oggi l'interprete – e in particolare l'operatore pratico – non si trova più di fronte all'inconveniente di cui si è detto: con la conseguenza che si aprono finalmente le porte per una revisione della tesi tradizionale, peraltro già da tempo criticata da alcune voci dottrinali, e per l'adesione all'opinione che scorge nel termine dell'art. 480 c.c. una vera e propria decadenza. Opinione che eviterebbe molti dei complessi problemi implicati dall'altra qualificazione, tra i quali potremmo a titolo esemplificativo annoverare i seguenti (in parte già evocati):

- per aversi eccezione di prescrizione, è sufficiente una dichiarazione di un qualsiasi chiamato in subordine e/o del chiamato-non accettante nei termini o è necessario un atto differente? Senza dire che non è chiaro se tale dichiarazione sia o meno recettizia;
- dopo i dieci anni, a prescindere da rinunce da parte dei chiamati intervenute nelle more, lo Stato acquista automaticamente l'eredità? La risposta che solitamente si dà è positiva (e nella prassi spesso non si transita nemmeno per la curatela dell'eredità giacente dopo il decorso del termine⁶⁹); tuttavia, finché non viene eccepita la prescrizione, a rigore il potere di accettare esiste ancora e, al contempo, è quanto meno dubbio che legittimato all'eccezione sia lo Stato (che non è un chiamato in ultimo subordine, ma semmai un "necessario acquirente dell'eredità"⁷⁰), sicché in realtà l'acquisto da parte dello Stato sarebbe quanto meno instabile;

⁶⁸ Facendosi leva sull'art. 2662 c.c., pur evidentemente volto a disciplinare una fattispecie diversa, e sui principi dell'ordinamento, si era giunti a ritenere ammissibile la trascrizione di una dichiarazione sostitutiva, anche alla luce del fatto che la pubblicità, nell'ipotesi in parola, ha funzione notizia e non già dichiarativa (è bene precisare che, invece, la pubblicità dichiarativa consente dichiarazioni pubblicitarie autoreferenziali solo eccezionalmente e comunque soltanto contro gli interessi di chi le solleva, come attestano gli artt. 2655, comma 4, e 2668, comma 3, c.c.). Sul punto si consenta di rinviare ad A.M. GAROFALO, *Sulla qualificazione*, cit., 89.

⁶⁹ Così, in giurisprudenza, Trib. Treviso, 9 ottobre 2024, inedita, e già Trib. Palermo, 14 luglio 1991, in *Vita not.*, 1991, 711 ss., nonché Trib. Marsala, 14 giugno 2004, in *Guida dir.*, 2005, 14, 89.

⁷⁰ Senza dire che lo Stato di frequente non ha nemmeno interesse a sollevare l'eccezione (basti pensare all'ipotesi di *damnosa hereditas*). Su questi complessi profili M. TESCARO, *Fiscus post omnes. La posizione subalterna dello Stato erede nella dinamica della successione mortis causa*, Milano, 2022, 203 ss.

- dopo il decorso del termine decennale, la mera rinuncia al diritto di accettare implica perdita definitiva del diritto? L'art. 525 c.c. sembrerebbe condurre a una risposta positiva⁷¹; al contempo, però, tale soluzione rischia di essere contraddetta dalla qualificazione del termine decennale come prescrizione, giacché la rinuncia apre una chiamata successiva (una devoluzione), ma non comporta abdicazione del diritto di accettare l'eredità, che dunque si perderebbe solo una volta sollevata l'eccezione di prescrizione da parte di un terzo.

8. Conclusione

Le riforme introdotte dalla l. n. 182/2025 meritano di essere salutate con favore.

L'art. 44, pur senza rifondare il sistema della legittima, rimuove un ostacolo storico alla circolazione dei beni di provenienza liberale, incidendo su un meccanismo – l'azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario – che, soprattutto nella prassi creditizia, aveva assunto un peso assai maggiore rispetto alla sua effettiva operatività.

Anche l'art. 41, mediante un intervento puntuale, ha conseguito un risultato apprezzabile, da tempo auspicato e potenzialmente idoneo a produrre effetti benefici sull'intero sistema, ben oltre quelli – pur assai rilevanti – immediatamente percepibili (il riferimento va, come detto, alla rimozione del maggiore ostacolo pratico alla riqualificazione del termine dell'art. 480 c.c. come decadenziale).

L'interesse del legislatore per la materia successoria continua tuttavia ad apparire frammentario, affidato a interventi specifici, spesso sollecitati da singoli problemi pratici, per lo più avvertiti dagli istituti di credito e dal notariato, che oggi costituiscono i principali motori del rinnovamento.

Resta perciò l'auspicio di riforme di ben altra profondità e sistematicità: in particolare, l'abrogazione almeno parziale del divieto dei patti successori⁷², la riscrittura del patto di famiglia, la riduzione delle quote di legittima e l'introduzione di forme testamentarie capaci di offrire adeguata tutela ai soggetti vulnerabili.

ABSTRACT

⁷¹ Con conseguente stabilizzazione dell'acquisto da parte dello Stato, ove abbiano rinunciato tutti i chiamati, anche in subordine (ipotesi di scuola). Sul punto v. RIZZUTI, *La posizione dello Stato quale erede*, in CUFFARO (a cura di), *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, Torino, 2015, 462.

⁷² Questa ipotesi di riforma è assai intrecciata ai temi considerati nella prima parte del presente scritto: basti pensare all'interesse che aveva riscosso il tema della rinuncia preventiva all'azione di restituzione contro i terzi aventi causa del donatario prima della sua recente abrogazione. Una simile rinuncia oggi (o, per meglio dire, non appena la riforma in commento entrerà a regime) semplicemente non ha più ragion d'essere. Sul punto v. IACCARINO, *Profili sistematici*, cit.

Il contributo analizza due riforme apportate, in ambito successorio, dalla recente l. 182/2025: il ridimensionamento dell'azione di restituzione a tutela dei legittimari e la nuova disciplina della trascrizione degli acquisti *mortis causa*. Quanto al primo profilo, la riforma rafforza la sicurezza della circolazione dei beni di provenienza donativa, facendo salvo, di regola, l'acquisto dei terzi e convertendo la tutela del legittimario in un credito verso il donatario, qualora quest'ultimo abbia alienato il bene in modo opponibile al legittimario. Il contributo mostra però che la novella non trasforma integralmente la legittima in un diritto di credito, poiché la tutela in natura resta ferma nei rapporti con il donatario. Il lavoro propone inoltre una rilettura dogmatica dell'azione di riduzione e affronta alcune questioni nuove sollevate dalla riforma. Quanto al secondo profilo, la legge semplifica la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità e dell'acquisto *ex art. 485 c.c.*, accogliendo una soluzione da tempo attesa nella prassi notarile. Nel complesso, le due riforme sono valutate favorevolmente come interventi puntuali, tecnici e utili alla semplificazione del sistema; resta però l'auspicio di una più ampia revisione di alcuni istituti del diritto successorio.

The paper examines two reforms introduced in the field of succession law by the recent Italian Act No. 182/2025: the reshaping of the action for restitution protecting forced heirs and the new rules governing the registration of acquisitions mortis causa. As to the first aspect, the reform enhances the security of transactions involving assets originating from gifts by generally safeguarding the position of third-party acquirers and converting the forced heir's protection into a claim against the donee where the latter has transferred the asset in a manner enforceable against the forced heir. The paper argues, however, that the reform does not fully transform the forced share into a mere credit right, since protection in rem remains available in the relationship with the donee. It also offers a doctrinal reinterpretation of the action for reduction and addresses several new issues raised by the reform. As to the second aspect, the Act simplifies the registration of tacit acceptance of inheritance and of acquisitions under Article 485 of the Italian Civil Code, thereby adopting a solution long awaited in notarial practice. Overall, the two reforms are assessed positively as targeted, technical measures that contribute to the simplification of the system; nonetheless, the need for a broader reform of certain areas of succession law remains.

